

giunta regionale 9^ legislatura

Struttura amministrativa competente: Unità di Progetto Caccia e Pesca

			Р	Α
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		<u> </u>
Segretario	Antonio	Menetto		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

del

OGGETTO: Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e

Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006). Disposizioni

esecutive per la stagione venatoria 2010/2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nelle more dell'adozione della preannunciata Ordinanza del Ministero della Salute, che autorizza il regime di deroga ex Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 avuto riguardo all'utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali richiami vivi nell'esercizio venatorio, si approvano in via di urgenza le procedure gestionali che consentiranno la concreta applicazione del suddetto regime di deroga.

L'Assessore regionale Daniele Stival, di concerto con l'Assessore regionale Luca Coletto, riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CEE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli ordini *Anseriformes* e *Charadriformes* come richiami (d'ora in avanti "richiami") nella caccia agli uccelli acquatici.

Con il medesimo provvedimento l'Unione europea ha tra l'altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l'autorità competente può autorizzare l'uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l'altro:

- l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
- l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.

Alla luce delle rassicurazioni espresse dall'Istituto nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, *in primis* quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto con O.M. 01.08.2008 a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra, demandando alle Regioni l'attivazione delle procedure operative rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale.

Con DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008 la Giunta regionale del Veneto ha quindi attivato un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l'attivazione del regime di deroga a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso dei correttivi e chiarimenti definiti con DGR 2058 del 07.07.2009.

La citata Ordinanza ministeriale 01.08.2008 ha cessato la sua validità in data 31.03.2010 e già dalla primavera di quest'anno, acquisiti dalle Regioni i dati sulla positiva applicazione del regime di deroga nelle prime due stagioni venatorie nonché confermate, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (l'attività di monitoraggio per la ricerca dei virus influenzali, sia presso gli allevamenti che nelle popolazioni di uccelli selvatici, ha consentito di attestare una situazione epidemiologica nelle popolazioni selvatiche sostanzialmente nella norma), le rassicurazioni in ordine alla situazione epidemiologica nazionale e ed alla "robustezza" dei sistemi di monitoraggio e controllo attivati dalle Amministrazioni regionali, è stata avviata, presso il competente Ministero, l'istruttoria finalizzata alla riproposizione di un provvedimento del tutto analogo al precedente, ai sensi del quale sia possibile autorizzare, anche per la prossima stagione venatoria, la procedura di deroga in oggetto.

I preliminari incontri tecnici interregionali nonché i contatti con i competenti Uffici ministeriali confermano che il suddetto provvedimento ministeriale è in corso di approvazione; in relazione alla calendarizzazione delle sedute della Giunta regionale nonché considerate le esigenze organizzative fatte presenti dalle Amministrazioni provinciali, si rende tuttavia necessario in questa sede anticipare, rispetto alla formalizzazione da parte del Ministero del pertinente provvedimento autorizzativo, la conferma delle disposizioni operative già attivate nella precedente stagione venatoria con la citata DGR 2058 del 07.07.2009, propedeutiche all'attivazione del regime di deroga al divieto dell'utilizzo dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011.

Quale unica modifica rispetto a quanto disposto per le stagioni venatorie precedenti, sollecitata da parte del mondo venatorio, si da atto, sentiti in proposito i competenti organi sanitari che hanno ritenuto la proposta compatibile con gli standard di biosicurezza e di rintracciabilità imposti dalla Direttiva comunitaria, della possibilità, nell'ambito della condizione di utilizzo di cui alla lettera 1a) della DGR 2058 del 7.7.2009 (utilizzo dei richiami autorizzati da parte del detentore in ambito territoriale diverso da quello abituale registrato), di utilizzo dei richiami anche al di fuori dell'ambito regionale, ferme restando le disposizioni concernenti la limitazione di tale utilizzo per singole giornate di caccia e l'obbligo, al termine della giornata di caccia, di riportare i richiami nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione.

Tutto ciò premesso, nelle more della formalizzazione della preannunciata Ordinanza ministeriale, in questa sede si confermano per la stagione venatoria 2010/2011 le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami vivi e la tracciabilità dei richiami stessi già emanate con DGR 2058/2009, nonché le disposizioni operative di utilizzo dei richiami medesimi (disposizioni operative che, per maggiore chiarezza, si ripropongono per esteso negli **Allegati A, B, C, D e D1,** facenti parte integrante del presente provvedimento), dando atto che compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, sentita l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, formalizzare con proprio provvedimento l'autorizzazione al regime di deroga ad avvenuta adozione del suddetto provvedimento ministeriale, provvedendo contestualmente ad apportare gli eventuali correttivi alle procedure di utilizzo dei richiami qui riapprovate in caso di non perfetta rispondenza con il provvedimento ministeriale.

Viene in questa sede altresì confermato il sostegno alle pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, autorizzando un budget complessivo massimo pari a \in 40.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2010, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:

- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;
 - € 10.000,00 a favore del CREV a fronte degli oneri di competenza,

dando atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008;

VISTA la DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008;

VISTA la DGR n. 2058 del 07.07.2009;

RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l'articolo 5 c. 1 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 1730 del 29.06.2010 con la quale è stato approvato il calendario regionale per l'esercizio venatorio nella stagione 2010/2011;

RICHIAMATO altresì il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria,

DELIBERA

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. ai fini dell'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sono confermate, per la stagione venatoria 2010/2011 e con le modifiche citate in premessa nonché recepite nell'**Allegato A** al presente provvedimento, le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami vivi, la tracciabilità e l'utilizzo in regime di deroga dei richiami medesimi, disposizioni già vigenti per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della DGR 2058/2009 che si ripropongono per esteso negli **Allegati A, B, C, D** e **D1** facenti parte integrante del presente provvedimento, nelle more dell'autorizzazione del regime di deroga medesimo che sarà disposta ad avvenuta adozione della pertinente Ordinanza ministeriale nei termini di cui al successivo punto 3; sono altresì confermate le disposizioni concernenti "Biosicurezza", "Misure sanitarie di controllo" e "Vigilanza sull'applicazione del regime di deroga e comunicazioni" di cui all'Allegato A della DGR n. 2429 dell''08.08.2008;
- 3. compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, sentita l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, formalizzare con proprio provvedimento l'autorizzazione al regime di deroga di cui al presente provvedimento ad avvenuta adozione della pertinente Ordinanza ministeriale, provvedendo contestualmente ad apportare gli eventuali correttivi alle procedure di utilizzo dei richiami di cui al precedente punto 2. in contrasto con l'Ordinanza medesima;
- 4. al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 40.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2010, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:
- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;
 - € 10.000,00 a favore del CREV a fronte degli oneri di competenza;

- 5. si da atto che compete altresì al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi;
- 6. al medesimo Dirigente regionale, in accordo con l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, compete, in relazione ad esigenze poste per quanto di competenza dal CREV o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie successivamente all'autorizzazione regionale di cui al punto 3., l'approvazione di modifiche/integrazioni alle disposizioni operative concernenti il regime di deroga.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario Dott. Antonio Menetto Il Presidente Dott. Luca Zaia